

REGIONE	VENETO	SINTESI SCHEDA
LEGGE	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura"	A cura di Ilaria Foroni
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) 1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. 2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi: a) libertà e pluralismo culturale; b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali; c) riconoscimento dell'iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione; d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale; e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico degli investimenti; f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale; g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e della identità locale; h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo; i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani; l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini; m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai programmi della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.</p> <p>Art. 3 (Finalità) 1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità: a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati; b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto; c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio; d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo; e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo; f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale; g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura; h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale; i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo; l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio; m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti; n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione; o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo; p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica; q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale; r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico; s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale; v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi; z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane; aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.</p>

1. PRINCIPI	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 7 (Programma triennale della cultura) 1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'articolo 2, attua le finalità di cui all'articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto. 2. Il Programma triennale definisce: a) il quadro conoscitivo; b) i criteri informativi, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento; c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi; d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere; e) le modalità di finanziamento degli interventi; f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi; g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive. 3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all'articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo. 4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informativi, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere. 5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'articolo 8.</p> <p>Art. 8 (Piani annuali) 1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore. 2. I piani annuali individuano: a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su presentazione di specifici progetti; b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati; c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento; d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio; e) le modalità di comunicazione degli interventi. 3. L'attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi. 4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 7 (Programma triennale della cultura.) Art. 8 (Piani annuali)</p> <p>La legge prevede due strumenti di programmazione: un programma triennale della cultura - programma intersettoriale con le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento - e i piani annuali - distinti per settore disciplinare, con i i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento. L'attività di programmazione avviene in modo partecipato, tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura e in raccordo con le altre politiche pubbliche.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 10 (Consulta regionale della cultura) 1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all'articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura. 2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare. 3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.</p> <p>Art. 11 (Conferenze regionali di settore.) 1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo. 2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi utili all'azione della Consulta di cui all'articolo 10. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 10 (Consulta regionale della cultura) Art. 11 (Conferenze regionali di settore.)</p> <p>La legge istituisce la Consulta regionale della cultura con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale. Nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica per la durata della legislatura regionale, la consulta include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.</p> <p>Inoltre, la Regione prevede l'organizzazione di conferenze regionali tematiche di settore per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.</p>
	<p>D. Ambiti</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) 1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono: a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167; b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione; c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale; d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive; f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>Gli ambiti dell'intervento regionale, sono: a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali; b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione; c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale; d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive; f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>A. Attività diretta</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento.) 1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità: (...) d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso; e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali; f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) 1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale: a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati; b) agevola la crescita e la differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali; c) promuove e sostiene l'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo; d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo; e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale; f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale; h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello spettacolo; i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell'ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)</p> <p>La Giunta regionale opera direttamente con la collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema culturale nel suo complesso e, inoltre, partecipa direttamente a programmi e progetti culturali interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali.</p> <p>Nel contesto delle attività culturali e dello spettacolo, la Giunta coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; oltre a promuovere e sostenere le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati.</p>
	<p>B. Attività partecipate</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento). 1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità: (...) c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge; (...)</p> <p>Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse) 1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento). Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>La Regione prevede la partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge. In particolare, la Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni culturali che perseguono le finalità di cui alla presente legge e senza scopo di lucro.</p>
	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse) 1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge. 2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 23 (Riconoscimento regionale) 1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie. 2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) la continuità del servizio pubblico; b) la progettualità gestionale e finanziaria; c) l'accesso e fruizione al patrimonio culturale; d) la presenza di personale qualificato; e) la cura e gestione del patrimonio; f) la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche; g) l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali, di cui all'articolo 22 comma 4, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all'articolo 22 e per l'accesso ai finanziamenti regionali.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 23 (Riconoscimento regionale)</p> <p>In generale, per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, la Regione conferma il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo. In particolare, per quanto riguarda musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica e privata, si prevede un sistema di riconoscimento regionale (art. 23) per la creazione del Sistema regionale degli istituti della cultura. Non vengono specificati, in questa legge, i criteri di accreditamento e riconoscimento regionale.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento) 1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità: a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici; (...) f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8; b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali; d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi; e) promuove la formazione dello spettatore; f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico; g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico; h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo; i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere; l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto; m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione, come prima modalità di intervento, prevede di stipulare bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici a favore dei soggetti culturali. Inoltre, prevede altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.</p> <p>Specificamente, all'Art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo), la Regione interviene: b) sostenendo la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; c) promuovendo le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali; d) diversificando l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi; e) promuovendo la formazione dello spettatore; f) promuovendo la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico; g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico; h) promuovendo e sostenendo forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo; i) promuovendo l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere; l) promuovendo le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto; m) promuovendo progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p> <p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p> <p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>nessun riferimento</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) 1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono: a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 18 (Patrimonio culturale immateriale) 1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all'estero. 2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)", le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. 3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.</p> <p>Art. 19 (Patrimonio UNESCO) 1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO, presenti nel suo territorio. 2. A tal fine, la Giunta regionale definisce: a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione; b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO</p> <p>Art. 27 (Beni paesaggistici ed ecomusei) 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale: a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"; (...)</p>	<p>nessun riferimento</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto)</p> <p>Viene citato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 18 (Patrimonio culturale immateriale) Art. 19 (Patrimonio UNESCO) Art. 27 (Beni paesaggistici ed ecomusei)</p> <p>Le convenzioni internazionali sono citate ed influenzano i contenuti della legge, che spesso prende in prestito la terminologia e le categorie coniate dell'Ente internazionale. Norme e convenzioni sono citate in diversi articoli - Ambiti dell'intervento regionale: La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 - Patrimonio culturale immateriale: la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)" -Patrimonio UNESCO: la lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO -Beni paesaggistici ed ecomusei: La Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 17 (Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto) (...) 2. In particolare la Giunta regionale sostiene: a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV""; (...) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 37 (Produzione cinematografica e audiovisiva) (...) 2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore. (...) TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 40 (Norme di abrogazione) 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali: (...) 2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale: (...)</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 17 (Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 37 (Produzione cinematografica e audiovisiva)</p> <p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 40 (Norme di abrogazione)</p> <p>Vengono citate altre leggi regionali riguardanti l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete IRVV: legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV""; La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che prevede l'istituzione della Veneto Film Commission, soggetto di riferimento regionale per le attività cinematografiche e audiovisive. Si elencano tutte le leggi regionali abrogate a seguito della pubblicazione della seguente normativa e del primo programma triennale per la cultura.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) 1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano: a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali; b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale. 2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l'esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le province e la Città metropolitana di Venezia. 3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono: a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale; b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali Art. 6 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) 1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. 2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi. 3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) Art. 6 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>Gli enti locali, tra le loro funzioni, coordinano a livello territoriale i servizi culturali e promuovono le attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale. Di conseguenza, la Regione, favorisce la collaborazione tra gli enti locali, rispettando le diverse autonomie e competenze. I comuni, inoltre, nel rispetto del programma triennale regionale, provvedono agli istituti e luoghi culturali di loro competenza e provvedono alla diffusione di servizi e attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale, incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.</p> <p>In un'ottica di sussidiarietà verticale, la legge per la cultura ribadisce l'importanza di agire in forme di cooperazione strutturale tra i diversi livelli governativi. In particolare, le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Per far ciò, la Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con questi soggetti per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) (...) 2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi: (...) i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani; (...)</p> <p>Art. 3 (Finalità) 1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità: (...) g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura; (...) s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; (...)</p> <p>Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) 1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono: (...) d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; (...)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative) (...) 2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria. 3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove: (...) b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale; (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione valorizza la creatività giovanile, sostiene la ricerca, lo studio e le progettualità nei diversi settori della cultura, promuove l'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; La Regione promuove le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; La Regione sostiene l'imprenditoria giovanile nel settore culturale; Riguardo le azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, oltre a promuovere la diversificazione dell'offerta, la legge punta anche a valorizzare la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani		nessun riferimento
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere; (...)</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.)</p> <p>Le disposizioni settoriali presenti nella legge riguardano i "beni e i servizi culturali", il "Patrimonio culturale di proprietà regionale" e "le Attività culturali spettacolo" (nelle quali troviamo incluso la cultura audiovisiva, i servizi cinematografici e la produzione cinematografica e audiovisiva oltre che lo spettacolo dal vivo). Sono assenti specifiche disposizioni per tipologia di arte performative se non per una citazione nell'art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) dove troviamo che la Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere. Altre specifiche disposizioni settoriali sono presenti nel programma triennale regionale.</p>
5. FESTIVAL	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico) 1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. 2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene: a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico; (...)</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>I festival vengono citati solo in riferimento alla Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. Assente ogni altro riferimento a Festival teatrali, di danza o multidisciplinari.</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete;</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Non vengono descritte le residenze artistiche nell'accezione e con le modalità previste dal Ministero della cultura a partire dal DM 2014, ma si prevede la promozione di "Presidi produttivi territoriali di residenza", anche di rete.</p>	

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) (...) <p>3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:</p> a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali)</p> <p>I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi.</p>
	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura) 1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all'articolo 22. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a: (...) b) assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale; (...)</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura)</p> <p>Nelle azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura troviamo come la Regione abbia l'obiettivo di assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti* di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>*Non viene nominato il circuito regionale ARTEVEN (come del resto nessun altro ente o organizzazione)</p>
	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali; (...) m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo, in generale sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali.</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) 1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. 2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi: (...) l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini; (...)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 16 (Funzioni e modalità di intervento) 1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni: (...) c) iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate; (...)</p> <p>Art. 25 (Promozione del volontariato culturale) 1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione. 2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento.) 1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale: (...) e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;</p> <p>Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico) 1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 16 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>L'impatto sociale della produzione culturale viene previsto dai principi della legge e ripreso nell'articolo dedicato alle imprese culturali e creative e nell'articolo 36 dedicato alla cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. La legge inoltre presta particolare attenzione al volontariato culturale, inteso come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità.</p> <p>La Regione promuove il raccordo tra le diverse politiche pubbliche e, ragionando in un'ottica di trasversalità, gli investimenti culturali vengono previsti anche all'interno delle politiche di sviluppo sociale. Viene riconosciuta la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. La Regione in particolare promuove la fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini. Viene altresì riconosciuto il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative; La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante anche la promozione e il miglioramento dell'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate; La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione. La Giunta regionale promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative al sviluppo sociale; La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità) 1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità: (...) t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione nelle sue finalità afferma di promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali. In particolare: La Regione del Veneto promuove l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico.</p>
	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) 1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. 2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi: (...) h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo; (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) CAPO II (Patrimonio culturale di proprietà regionale)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) CAPO II (Patrimonio culturale di proprietà regionale)</p> <p>Per quanto riguarda il turismo e l'ambiente, possiamo notare quanto la politica culturale venga intesa in stretto contatto con le altre politiche pubbliche, anche per promuovere la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo. Essendo una legge multisettoriale e sistematica, sono presenti titoli e capi totalmente dedicati ai beni e al patrimonio culturale. Si rimanda al testo della legge per approfondimenti.</p>
	<p>D. Lavoro</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità) 1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità: (...) t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; (...) q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale; (...)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 15 (Promozione delle professionalità culturali) 1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove: a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria; b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea; c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione. 3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale) 1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione. 2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 15 (Promozione delle professionalità culturali)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>La legge ha la particolarità di identificare tre possibili forme di impegno e lavoro in campo culturale: - Il volontariato, cui è dedicato un articolo (Promozione del volontariato culturale) considerato come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale. La giunta ne promuove l'azione e favorisce la corretta regolamentazione degli apporti volontari) - L'amatorialità (citata fra le Finalità della legge) nel settore specifico del teatro, come pratica in grado di custodire il repertorio teatrale e linguistico della Regione; - La professionalità: la Regione promuove le professionalità e le competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio e della produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento anche nel campo delle arti performative.</p>
	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; (...)</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Edilizia e adeguamenti tecnologici sono citati negli articoli dedicati alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio tangibile. Per quanto riguarda teatri o spazi performativi, la Regione sostenga e valorizza il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato. Non si citano tuttavia espressamente gli adeguamenti tecnologici.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità) 1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità: (...) f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale; (...)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento) 1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità: (...) e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali; (...)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) 1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale: (...) g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale; (...)</p> <p>Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto; m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove la partecipazione a progetti internazionali e la mobilità degli artisti veneti a livello nazione e internazionale in diversi passaggi della legge, in particolare: -Finalità: promuove lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale; -Modalità di intervento: opera attraverso la partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali in attuazione delle finalità della stessa legge; -Funzioni e modalità di intervento: promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale; -Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto e i progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete;</p>
	<p>G. Forme di credito</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 41 (Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo) 1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo. 2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo. 3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale della cultura di cui all'articolo 7; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 41 (Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo)</p> <p>Si prevede un fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.</p>
	<p>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) 1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono: (...) .f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) 1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico. 2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.</p> <p>Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: (...) e) promuove la formazione dello spettatore; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico e costituisce il Sistema regionale dello spettacolo anche per garantire lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso. La Giunta regionale inoltre promuove la formazione dello spettatore.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO

I. Tradizione e lingue locali

TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)

CAPO I (Disposizioni generali)

Art. 2 (Principi)

(...)

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

(...)

f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale;

(...)

Art. 3 (Finalità)

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

(...)

b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;

(...)

d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;

(...)

q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;

(...)

TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)

CAPO III (Attività culturali e spettacolo)

Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:

(...)

f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;

(...)

Art. 32 (Attività culturali ed editoriali)

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali

(...)

e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.

Art. 33 (Celebrazioni)

1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all'articolo 7 e nei piani annuali di cui all'articolo 8 le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

(...)

Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:

(...)

g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;

(...)

TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)

CAPO I (Disposizioni generali)

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Finalità)

TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)

CAPO III (Attività culturali e spettacolo)

Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)

Art. 32 (Attività culturali ed editoriali)

Art. 33 (Celebrazioni)

Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)

La Regione riconosce la specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale e valorizza la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, le diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo e il repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;

In particolare

- Funzioni e modalità di intervento: coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;

- Attività culturali ed editoriali: sostiene la realizzazione di iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto;

-Celebrazioni: individua nel Programma triennale le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del

Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale;

-Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico.

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>J. Osservatori</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura) 1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti. 2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche e di servizio. 3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa. 4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l'apertura, l'accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività. 5. L'accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura, strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale. 6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello stesso.</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) 1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico. 2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.</p> <p>Art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo). 1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme. 2. L'Osservatorio: a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà; b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia; c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo; d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale; e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali. 3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio. 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. 5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all'istituzione dell'Osservatorio, invia alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo).</p> <p>In contemporanea con l'istituzioni di vari Sistemi informativi per la cultura e per lo spettacolo, viene istituito L'Osservatorio dello spettacolo dal vivo* ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore e per analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme. Finalità dell'Osservatorio sono: a) stabilire il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili b) fornire ed elaborare dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche c) coordinare ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo; d) elaborare studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale; e) realizzare ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali verificandone gli sviluppi occupazionali.</p> <p>*l'Osservatorio era, e smette dunque di essere, una competenza del circuito regionale Arteven, e ritorna tra le responsabilità della Giunta Regionale</p>
	<p>K. Protezione proprietà intellettuale</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>L. Altre forme di intervento</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative. 2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria. 3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove: a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale; b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale; c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea; d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e così promuove: a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale; b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale; c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea; d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.</p>
<p>9. ASPETTI TECNICI</p>		<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 39 (Norme attuative e transitorie) 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione. 2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento. 3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 39 (Norme attuative e transitorie)</p> <p>Vengono previste delle norme attuative e transitorie per l'applicazione della legge, con la quale si intende rinnovare l'apparato normativo per la cultura veneta, abrogando circa una quarantina di leggi precedenti.</p>

10. RISORSE

TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 42 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:

a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", afferenti alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale";

b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall'articolo 40, comma 2, lettere a), b), c), q), t).

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 42 (Norma finanziaria)

La legge per l'esercizio 2019 venne prevalentemente grazie alle risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.